INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – SMART WORKING

(ai sensi Dlgs 196/2003, Dlgs 101/2018 e del Regolamento Europeo n. 679/2019)

In virtù della decisione presa dalla Presidenza del Consiglio "ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus" e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, si pongono all'attenzione della SS.LL. le misure tecniche organizzative adequate, da adottare per salvaguardare il trattamento dei dati.

Atteso che l'art. 28 del GDPR dispone che:

- 1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento e/o Smart Worker, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
- 2. Lo Smart Worker non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
- 3. I trattamenti da parte di uno Smart Worker sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

COMPITI PARTICOLARI DELLO SMART WORKER

Lo Smart Worker, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal GDPR, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- 1. il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto di ogni Contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- 2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico, presso la propria sede, idoneo a rispettare le prescrizioni dell'art. 32 del GDPR;
- 3. adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. Esso dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;

4. predisporre ed implementare le eventuali ulteriori adeguate misure di sicurezza;

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE A CURA DELLO SMART WORKER

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, lo Smart Worker deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

- a) i dati devono essere trattati:
- i) secondo il principio di liceità;
- ii) secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
- b) i dati devono, inoltre, essere:
- i) trattati soltanto per la finalità prevista in ogni contratto;
- ii) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.
- Ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.
- Lo Smart Worker è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (art. 84 del GDPR) e sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83 del GDPR).
- Lo Smart Worker si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello stesso Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.
- Ai sensi e per gli effetti del e 28 co. 3 del GDPR, il Titolare del trattamento, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite.
- Il Comune ha designato come Responsabile della Protezione Dati il Dott. Ing. Armando Lucci, il quale, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Europeo, deve "sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonchè delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;".

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente (nazionale e europea) e ai Provvedimenti del Garante della privacy in materia di protezione dei dati personali.

| Data | Firma |
|------|-------|
| | |

Il/la sottoscritto/a, in qualità di Smart Worker, dichiara di aver letto l'informativa sul

trattamento dei dati personali.